



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 209/17/CONS

**ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SPC CONN2” PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PROROGA DEL CONTRATTO NELL’AMBITO
DELLA CONVENZIONE “SPC CONN1” PER L’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI MIGRAZIONE**

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 18 maggio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, ed in particolare gli artt. 3 e 6 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza”*, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2010, n. 217, e la determinazione dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 17 luglio 2011;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, di seguito denominato *“Codice”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità del 16 giugno 1998, n. 17, recante “*Approvazione dei Regolamenti concernenti l’Organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*”;

VISTO il “*Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità*”, adottato con la citata delibera n. 17/98, come da ultimo modificato dalla delibera n. 319/14/CONS, del 26 giugno 2014, e in particolare l’art. 36-bis, comma 1, che stabilisce la competenza del Consiglio ad adottare la delibera a contrarre per gli affidamenti d’importo pari o superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata dalla delibera la delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 181/17/CONS, del 27 aprile 2017, recante “*Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 299/11/CONS, del 18 maggio 2011, recante “*Individuazione del fornitore per la realizzazione del backoffice del ROC mediante estensione del piano dei fabbisogni per i servizi previsti dal contratto esecutivo n. 5/2007 (SPC-COOP) e stipula di un contratto esecutivo nell’ambito dei contratti quadro SPC OPA n. 3/2006 e n. 2/2009 con approvazione del piano dei fabbisogni per il servizio di hosting*”;

VISTA la delibera n. 418/15/CONS, del 9 luglio 2015, recante “*Adesione alla proroga di cui al contratto esecutivo OPA CIG 2865012AAF in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro ripetizione OPA avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al d.lgs. 7 maggio 2005, n. 82*”;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come riformulato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che “*Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi*

comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

VISTA la Convenzione Consip “SPC CONN2” aggiudicata in data 28 aprile 2015 agli operatori BT Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A., quest’ultima subentrata a Tiscali Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

COSIDERATO che attualmente il sistema di connettività di AGCOM è assicurato dal contratto Quadro OPA n. 5/2006 nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (Convenzione “SPC CONN1”), stipulato in data 11 gennaio 2008 e avente scadenza 25 maggio 2017;

CONSIDERATO che in data 14 marzo 2017 la Consip S.p.A., congiuntamente all’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), nel comunicare gli esiti delle operazioni di collaudo e nel rappresentare la data di scadenza del suindicato Contratto Quadro OPA, ha invitato le pubbliche amministrazioni interessate a completare le attività preordinate alla stipula dei rispettivi contratti esecutivi, rinviando al sito dell’AGID per la visualizzazione della composizione dei lotti delle amministrazioni obbligate all’adesione, a loro volta assegnate ai tre fornitori selezionati secondo quanto previsto dalla documentazione di gara;

RISCONTRATO che, nella visualizzazione dei suindicati lotti, non risulta definita per le Autorità Indipendenti alcuna assegnazione specifica ad uno dei tre fornitori del contratto “SPC CONN2” e che, pertanto, le stesse hanno libertà di scelta contrattuale;

PRESO ATTO che il competente Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione, al fine di soddisfare le esigenze delle strutture che operano in Autorità e fornire alle stesse un supporto tecnico adeguato per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha definito un piano dei fabbisogni nell’ambito del sistema pubblico di connettività “SPC CONN2”;

RILEVATO che i servizi individuati nel piano dei fabbisogni predisposto dal suindicato Servizio possono essere forniti da ciascuno dei fornitori aggiudicatari della convenzione Consip “SPC CONN2”, non rilevando differenze nelle offerte sia in termini qualitativi che quantitativi, oltre che in termini economici, in quanto per tutti e tre i fornitori è applicabile il medesimo listino prezzi;

CONSIDERATO, peraltro che, nell’ambito dei Contratti Quadro OPA e nei Contratti Esecutivi OPA del “SPC CONN1”, i fornitori uscenti hanno assunto l’obbligo unilaterale di compiere tutte le attività necessarie al fine di favorire la migrazione dei servizi dal fornitore uscente a quello entrante, garantendo, al tempo stesso, la continuità delle prestazioni e una pianificazione per il passaggio graduale dei servizi al nuovo

fornitore;

PRESO ATTO, pertanto, che anche i costi della migrazione sarebbero i medesimi per tutti i fornitori disponibili;

RITENUTO, per tutto quanto premesso, che in assenza di elementi qualitativi, quantitativi ed economici idonei a determinare la scelta di uno dei tre fornitori dell'attuale Convenzione "SPC CONN2", sia opportuno, al fine di garantire uniformità di trattamento e massima trasparenza e partecipazione, procedere alla scelta dell'operatore tramite un sorteggio, da effettuarsi in seduta pubblica alla presenza di un rappresentante per ciascun operatore della nuova convenzione "SPC CONN 2", nei limiti in cui i medesimi operatori abbiamo previamente confermato l'accettazione del piano di fabbisogni elaborato dal Servizio competente e fermo restando la necessità di procedere con la verifica del possesso dei requisiti previsti dal *Codice*;

CONSIDERATO che l'importo annuo stimato per l'acquisizione dei servizi individuati nel piano dei fabbisogni sia pari ad euro 70.000,00 (settantamila/00), IVA esclusa, per l'anno 2017 ed euro 120.000,00 (centoventimila/00), IVA esclusa, per tutte le annualità successive, per un totale di sette anni a decorrere dal 26 maggio 2017, fatta salva la possibilità di modificare successivamente i suindicati importi in ragione di eventuali modifiche al piano dei fabbisogni;

PRESO ATTO dell'ulteriore necessità di assicurare, a seguito dell'adesione alla Convenzione "SPC CONN2" entro il 25 maggio 2017, una fase transitoria di migrazione dal fornitore uscente a quello entrante;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, una proroga del contratto attualmente vigente nell'ambito della Convenzione "SPC CONN1" con le società Wind S.p.A. e Fastweb S.p.A., per un periodo massimo di otto mesi, variabile a seconda del fornitore entrante, per un importo stimato presunto pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), IVA esclusa, fermo restando la possibilità di recedere in caso di conclusione anticipata della procedura di passaggio;

VERIFICATA la sussistenza della disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio n. 1.05.1103.1, per gli esercizi di competenza, per l'adesione alla nuova Convenzione "SPC CONN2";

VISTO il relativo impegno di spesa provvisorio n. 85/2017;

VERIFICATA, altresì, la sussistenza della disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1.05.1103.1, per gli esercizi di competenza, per la proroga del contratto attualmente vigente nell'ambito della Convenzione "SPC CONN1";

VISTO il relativo impegno di spesa provvisorio n. 86/2017;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzata l'adesione alla Convenzione Consip "SPC CONN2" secondo quanto indicato nel piano dei fabbisogni elaborato dal Servizio Programmazione, bilancio e digitalizzazione.

2. Oggetto del contratto di adesione è il sistema di connettività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'adesione di cui al comma 1 ha durata sette anni a partire dal 26 maggio 2017, con decorrenza degli effetti del relativo contratto a partire dalla conclusione del processo di migrazione dal fornitore uscente a quello entrante.

4. L'importo complessivo annuo stimato della fornitura è pari ad euro 70.000,00 (settantamila/00), IVA esclusa, per l'anno 2017 ed euro 120.000,00 (centoventimila/00), IVA esclusa, per tutte le annualità successive, per un totale di sette anni a decorrere dal 26 maggio 2017.

5. L'onere economico della fornitura trova copertura a valere sul capitolo di bilancio n. 1.05.1103.1 (impegno n. 85/2017) per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza.

6. È autorizzata la selezione del fornitore mediante sorteggio, da effettuarsi in seduta pubblica alla presenza di un rappresentante per ciascun operatore che abbia preventivamente accettato le condizioni tecniche ed economiche definite dall'Autorità nel piano dei fabbisogni.

7. Il CIG del Contratto Quadro relativo alla Convenzione "SPC CONN2" è il seguente: 5133642F61.

Articolo 2

1. È autorizzata la proroga del contratto vigente nell'ambito della Convenzione Consip "SPC CONN1" con le società Wind S.p.A. e Fastweb S.p.A.

2. La proroga, disposta alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto vigente, ha durata massima di otto mesi, fermo restando la possibilità di recedere in caso di conclusione anticipata della procedura di passaggio.

3. L'importo complessivo stimato per la proroga di cui al punto 1 è pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), IVA esclusa.

4. L'onere economico della proroga trova copertura a valere sul capitolo di bilancio n. 1.05.1103.1 (impegno n. 86/2017) per gli esercizi

finanziari di rispettiva competenza.

La presente delibera è trasmessa al Segretariato Generale e al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione per i consequenziali adempimenti di competenza.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi